



**DELIBERA N. 76/23/CSP**

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO NEI  
CONFRONTI DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE  
PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE NORMATIVA  
CONTENUTA NELL'ART. 49, COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO  
8 NOVEMBRE 2021, N. 208**

**(CONTESTAZIONE 22/22/DSM N°PROC.2833/ZD)**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 19 aprile 2023;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante “*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - legge di delegazione europea 2019-2020*”, in particolare l’articolo 3;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*” e, in particolare, l’art. 49, comma 1 che recepisce quanto prescritto dall’art. 41, comma 1 del d.gs. n. 177/05;

VISTA la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2009 recante “*Indirizzi interpretativi ed applicativi in materia di destinazione delle spese per l’acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 4 novembre 2009, n. 257;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 4/16/CONS, del 14 gennaio 2016, recante “*Nuove modalità per la comunicazione all’Autorità delle spese pubblicitarie delle AA.PP. e degli enti pubblici di cui all’art. 41, comma 1, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Approvazione di un nuovo modello telematico e differimento del termine di presentazione delle comunicazioni*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Fatto e Contestazione**

Nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta d’ufficio da questa Autorità mediante il monitoraggio delle comunicazioni delle spese pubblicitarie da parte delle amministrazioni pubbliche è stata rilevata la presunta violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 49, comma 1, d.lgs. 208/21 da parte del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale.

In particolare, come da comunicazione inviata dal Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale e riferita all’esercizio finanziario 2021, il predetto Ente pubblico, nell’assumersi impegni di spesa ai fini della comunicazione istituzionale e dell’acquisto di spazi pubblicitari su mezzi di comunicazione di massa, ha destinato per la suddetta annualità a favore dei giornali quotidiani e periodici l’importo di euro 13.368,73 pari al 39,66% del totale delle spese pubblicitarie (euro 33.705,64), a favore dell’emittenza privata televisiva e radiofonica locale l’importo di euro 6.210,91 pari al 18,42% del predetto totale delle spese pubblicitarie e a favore di altri mezzi di comunicazione l’importo di euro 14.126,00 pari al 41,90% del suindicato totale delle spese pubblicitarie.

La Direzione servizi media di questa Autorità ha accertato e contestato, in data 12 dicembre 2022 e, poi, notificato, in data 13 dicembre 2022, al Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale la presunta violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 49, comma 1, d.lgs. 208/21, per non aver riservato, sul totale delle spese destinate ai fini della comunicazione istituzionale e dell’acquisto di spazi su mezzi di comunicazione di massa, la quota destinata ai giornali quotidiani e periodici.

## 2. Deduzioni della società

La parte, nel presentare con nota acquisita al prot n. 0006561 dell'11 gennaio 2023 di questa Autorità, appositi scritti difensivi, ha chiesto di non procedere all'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, eccependo quanto segue.

*“Nel dettaglio degli importi su cui si basa la comunicazione presentata da questo Consorzio ad AGCOM in data 30 settembre 2022, riassunti nel prospetto allegato (Doc. 1) la situazione risulta essere, voce per voce, la seguente:*

*1) L'importo di € 2.000€ netto IVA [...] destinato al Circolo Culturale Primo Piano di Correggio costituiva, in realtà, una forma di partecipazione del Consorzio ai costi per la realizzazione di un convegno sul cambiamento climatico dal titolo “Finiremo tutti sott'acqua”, problematica che vede necessariamente coinvolto anche il Consorzio. Non trattandosi di un costo sostenuto per l'acquisto di spazi pubblicitari sui mezzi di comunicazione di massa tale importo non avrebbe dovuto essere conteggiato. Si allega (Doc. 2) la relativa Fattura n. 114 di data 23/12/2021.*

*2) L'importo di € 4.160 [...] destinato alla comunicazione sui social media costituiva in realtà il corrispettivo per i servizi di consulenza riconosciuti al professionista Alberto Maieli per l'attività di social media manager del Consorzio. Trattandosi di un compenso professionale e non di un costo sostenuto per l'acquisto di spazi pubblicitari sui mezzi di comunicazione di massa anche questo importo non avrebbe dovuto essere conteggiato. Si allegano [...] le relative Fatture n. 1 di data 15/01/2021 e n. 7 di data 14/09/2021.*

*3) L'importo di € 3.500 a favore dell'Associazione “Amici del Quartetto Guido A. Borciani” [...] costituiva, in realtà, una forma di partecipazione del Consorzio ai costi per la realizzazione di una serie di concerti ed altre iniziative culturali denominate “Note oltre i Confini” aventi attinenza con la funzione di bonifica esercitata da questo Consorzio. Non trattandosi di un costo sostenuto per l'acquisto di spazi pubblicitari sui mezzi di comunicazione di massa anche questo importo non avrebbe dovuto essere conteggiato. Si allega [...] le dichiarazioni di data 23/07/2021 e 30/09/2021 presentate dal Presidente della suddetta Associazione a corredo delle richieste di liquidazione del contributo.*

*4) Analogamente, l'importo di € 3.660 [...] a favore dell'Associazione Teatro Sociale di Gualtieri, pari a € 3.000 al netto dell'IVA, costituiva, in realtà, una forma di partecipazione del Consorzio ai costi per la realizzazione di una serie di spettacoli teatrali ed altre iniziative culturali che hanno avuto attinenza con la funzione di bonifica esercitata da questo Consorzio. Non trattandosi di un costo sostenuto per l'acquisto di spazi pubblicitari sui mezzi di comunicazione di massa anche questo importo non avrebbe dovuto essere conteggiato. Si allega [...] la fattura n. 2 di data 29/09/2021.*

*5) L'importo di € 4.270 [...] a favore di TRMEDIA Srl era effettivamente destinato alla realizzazione di servizi redazionali sull'emittente televisiva locale denominata TeleReggio ed alla loro messa in onda. **L'importo corretto ammonta però a € 3.500** come risulta dalle allegate fatture n. 208 di data 31/03/2021, n. 567 di data 30/06/2021. Si precisa che nella denuncia del 30 Settembre 2022 era stata inserita*

anche parte della fattura n. 1269 del 31/12/20 in quanto liquidata nel 2021. Da attuale verifica l'effettiva competenza risulta essere annualità 2020, per cui non è stata fatta rientrare nel prospetto aggiornato. [...]. **Per cui l'importo in parola, pari € 3.500, deve essere conteggiato tra i costi contemplati dalla normativa in oggetto.**

6) L'importo complessivo di € 366 [.....] a favore di ANBI, l'Associazione dei Consorzi di Bonifica a cui anche il sottoscritto Consorzio aderisce, costituiva una forma di partecipazione ad un progetto di formazione e pertanto, non trattandosi di un costo sostenuto per l'acquisto di spazi pubblicitari sui mezzi di comunicazione di massa anche questo importo non avrebbe dovuto essere conteggiato. Si allegano [...] le comunicazioni di ANBI, protocollo n. 812 di data 18/06/2021 relative alla determinazione dei costi in parola.

7) L'importo di complessivi € 4.250 a favore della Cooperativa Novanta [...] era effettivamente destinato al garantire un accesso dedicato ai comunicati stampa del Consorzio sul Giornale denominato Redacon (Registrazione ROC n. 5122 presso il Tribunale di Reggio Emilia avvenuta in data 18 dicembre 2020). Si allegano [...] le fatture n. 9 di data 31/03/2021 e n. 19 di data 10/05/2021. **Per cui l'importo in parola deve essere conteggiato tra i costi contemplati dalla normativa in oggetto.**

8) Gli importi a favore di Lexmedia Srl, Info Srl, Vivenda Srl e Speed Srl [...] per complessivi € 8.183,73 IVA inclusa, riguardavano costi per la pubblicità legale riguardante gare d'appalto o procedure espropriative eseguite dal Consorzio e pertanto non avrebbero dovuto essere conteggiati, trattandosi di informazioni che il Consorzio è tenuto a pubblicare per legge e che la stessa normativa di legge prescrive la tipologia di riviste o giornali su cui pubblicarle. In questi casi, pertanto, il Consorzio ha adempiuto ad un ben preciso obbligo di legge a cui non può assolutamente sottrarsi. Si allegano [...] le fatture di Vivenda Srl n. 457/P e n. 335 di data 14/04/2021 e n. 1269/P di data 22/10/2021; di Società Pubblica Editoriale e Digitale – SPED – Srl n. 2021/E31900014967 di data 31/05/2021 e n. 2021/E31900023436 di data 31/07/2021; di INFO Srl n. 3073/01 e n. 3074/01 di data 29/11/2021; (Lexmedia ft 5248 del 15/12/2021).

Complessivamente e salvo quanto si dirà in seguito in merito alla natura dei costi in parola, andrebbero pertanto considerati unicamente gli importi di cui ai punti 5 e 7 sopra indicati complessivamente pari a € 7.750.

A questo importo andrebbe aggiunto quello di € 1.250, IVA esclusa, corrisposto alla Soc. Coop. Nuova Editoriale per la pubblicazione sul periodico la "Gazzetta dell'Emilia" (Autorizzazione del Tribunale di Parma n. 2 del 31 gennaio 2013 ROC n. 4843) dei Comunicati stampa del Consorzio. Si allega [...] l'offerta di Soc. Coop. Nuova Editoriale nonché la relativa fattura n. 73 di data 22/12/2020, emessa in sede di affidamento ma di competenza 2021 per 10 mesi.

Ricostruito in questi termini il quadro complessivo delle spese sostenute nel 2021 dal Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale per l'acquisto di spazi editoriali, l'importo complessivo da considerare ammonta a € 9.000 (€ 7.750 + € 1.250). Tale importo è stato destinato per il 61,11% all'acquisto di spazi pubblicitari su giornali e

*periodici (Gazzetta dell'Emilia e Redacon) e per il restante 38,89 % ad un emittente locale (Tele Reggio) [.....].*

Successivamente, nel corso dell'audizione tenutasi in data 25 gennaio 2023, la parte si è rimessa a quanto sostenuto con gli scritti difensivi.

### **3. Valutazioni dell'Autorità**

Ad esito dell'istruttoria svolta, risulta che il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale non sia incorso nella violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 208/2021 per i motivi, di seguito, esposti.

In sede istruttoria, dunque, a seguito dell'esercizio dei diritti di difesa da parte del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale si è rilevata un'erronea classificazione e conseguente imputazione di somme spese da parte del Consorzio medesimo tra quelle effettivamente impegnate a fini della comunicazione istituzionale e dell'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa.

Dalla documentazione istruttoria versata in atti, infatti, è emerso che l'importo di spesa complessivo destinato a fini della comunicazione istituzionale e dell'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa è risultato pari a euro 9.000,00.

In particolare, la somma di euro 3.500,00 pari al 38,89% del totale delle spese pubblicitarie è stata destinata a favore dell'emittenza privata televisiva e radiofonica locale e la somma di euro 5.500,00 pari al 61,11% del predetto totale delle spese pubblicitarie è stata destinata a favore dei giornali quotidiani e periodici.

CONSIDERATO che, sulla base dei nuovi dati forniti nel corso del procedimento sanzionatorio dal Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale e del conseguente nuovo computo degli stessi risultano, quindi, rispettate le percentuali di somme impegnate per fini di pubblicità istituzionale da destinare a favore dell'emittenza privata televisiva e radiofonica locale e a favore dei giornali quotidiani e periodici, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 208/21;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 208/21, *“le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici, anche economici destinano, a fini di comunicazione istituzionale e all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, nel bilancio di competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale e per almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici”*;

RITENUTO, pertanto, di non doversi dare ulteriore corso al procedimento sanzionatorio per insussistenza della contestata violazione della disposizione normativa contenute nell'art. 49, comma 1 d.lgs. 208/21;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità;



**DELIBERA**

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale per la presunta violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 208/21.

La presente delibera è notificata alla parte ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 19 aprile 2023

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE  
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Giulietta Gamba